

Verbale di accordo

Addì 2 Marzo 2020, in Roma c/o Hotel Metropole Starhoteles – sono presenti le sottosegnate parti:

- Per Evolve il rappresentante sig. Costantino Salaris assistito da Leonardo TRAINO;
- Per la Sistemi Integrati srl il Sig. Salvatore Gianni Fidone
- Per la CIS Cooperativa Italiana servizi la Sig.ra Laura Fagorzi
- Per le Organizzazioni Sindacali:
 - La Filt CGIL Segr. Naz. rappresentata da Davide Franzosi; e Ippolito Maria
 - La Fit CISL Segr. Naz. rappresentata dal Giorgio Ghiglione;
 - La Uiltrasporti Segr. Naz. rappresentata da Massimo Ferretti; e Feduzi Massimiliano
 - La UGL Ferrovieri Segr. Naz. rappresentata da Sandro Vacata;
 - La SLM Fast Confsal Segr. Naz. rappresentata dalla Sig.ra Sabrina Mancini;
 - La Salpas Orsa Segr. Naz. rappresentata da Claudio Fiorenza ed Andrea Fiorenza; Labate Antonino.

sono altresì presenti le segreterie Regionali interessate al Lotto 3 RFI Calabria.

Oggetto: Cambio appalto per la gestione dei servizi di pulizia degli impianti industriali - Lotto 3 RFI Calabria

Premesso che:

le Parti, in data odierna, si sono incontrate per esperire le procedure di cambio d'appalto secondo quanto previsto dall'art. 16 del CCNL Mobilità / Attività Ferroviarie del 16 dicembre 2016 ss.mm.ii. per la gestione dei servizi di pulizia degli impianti industriali – RFI Lotto 3 Calabria; il Consorzio Evolve è risultato aggiudicatario della gestione dei servizi di pulizia degli impianti industriali Lotto 3 Calabria; la data di avvio del servizio, a seguito della sottoscrizione dell'accordo quadro, è avvenuta alle ore 00,01 del giorno 1° Marzo 2020; è pervenuto, da parte della Committente RFI l'elenco del personale, allegato ai documenti di gara del 22 marzo 2018, interessato al passaggio d'appalto pari a lavoratori distribuiti nei vari impianti coinvolti dal cambio appalto della Regione Calabria. il Consorzio Evolve ha affidato i servizi oggetto del presente appalto, rispettivamente alla società Cooperativa C.I.S. e alla Sistemi Integrati srl; le società "subentranti", hanno ritenuto importante dover illustrare chiaramente alle OO.SS. Nazionali di categoria, i principali aspetti ed alcune significative ed oggettive criticità relative all'appalto in questione e precisano altresì che su numerose unità produttive oggetto del passaggio attualmente sono interessate da una riduzione di orario per effetto del contratto di solidarietà; Le Società subentranti, avendo una propria struttura impiegatizia e gestionale, per quanto concerne il personale attualmente operante con le qualifiche di quadro e impiegato, formuleranno delle specifiche proposte individuali di lavoro in linea con le esigenze organizzative aziendali. Le OO.SS. prendono atto delle premesse di cui sopra riservandosi la discussione in un tavolo separato.

Tutto ciò premesso le parti concordano quanto segue:

1. Al personale rientrante nell'ambito del presente accordo (come da elenchi allegati), le aziende, nonché a tutti i lavoratori successivamente assunti, applicheranno il CCNL Mobilità / Attività Ferroviarie del 16 dicembre 2016 ss.mm.ii. (di seguito CCNL applicato);
2. Le Società assumeranno tutti lavoratori aventi diritto senza soluzione di continuità, con decorrenza 1° marzo 2020, con passaggio diretto ed immediato, senza periodo di prova,



previa verifica delle ultime nove buste paga dalla data di inizio appalto, nonché quanto previsto dalle condizioni di cui all'art. 16 del CCNL applicato.

3. L'assunzione del lavoratore è comunicata direttamente all'interessato con lettera nella quale sarà specificato quanto indicato all'art. 17, comma 4 del CCNL applicato.
4. La presente acquisizione di personale già impiegato nell'appalto non costituisce in alcun modo trasferimento di azienda o di parte di azienda, in quanto il nuovo appaltatore è dotato di propria struttura organizzativa, produttiva e operativa e, pertanto, sono presenti evidenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa, in ossequio all'art. 29 comma 3 del D. Lgs. 276/2003.
5. I nominativi dei lavoratori, i loro livelli, parametri d'inquadramento e le condizioni contrattuali riportate negli elenchi allegati saranno oggetto di verifiche all'atto dell'assunzione al fine di garantire il pieno rispetto di quanto previsto dal CCNL applicato..
6. Eventuali lavoratori oggetto del subentro, assenti per malattia, infortunio, maternità e altre cause ostative per le quali è prevista la conservazione del posto alla data di passaggio, saranno assunti dalle subentranti, alle medesime condizioni economiche, normative e contrattuali così come sopra specificato, al rientro dell'evento che dovrà essere comunicato tempestivamente dall'azienda uscente, così come previsto dal CCNL applicato.
7. In considerazione del fatto che il Fondo di Previdenza complementare del settore è il "Fondo EUROFER", le parti confermano la continuità della contribuzione al citato Fondo per i lavoratori che vi hanno precedentemente aderito e, per quelli che vi aderiranno, previa formale richiesta di adesione. I contributi del fondo Eurofer sono computati sugli elementi della retribuzione mensile sotto richiamati:
 - a. Minimi contrattuali, di cui al punto 3 dell'art. 68 del CCNL Mobilità/ area AF
 - b. Super minimo individuale di cui al punto 4 dell'art. 68 del CCNL Mobilità/ area AF
 - c. Aumenti periodici di anzianità, di cui all'art. 69 del CCNL Mobilità/ area AF
 - d. Indennità di funzione Quadri, di cui all'art. 71 del CCNL Mobilità/ area AF
 - e. Salario professionale, di cui all'art. 72 del CCNL Mobilità/ area AF


Il contributo paritetico a carico del datore di lavoro e del lavoratore associato, calcolato sugli elementi sopra individuati, è dovuto nella misura di:

1% a carico del datore di lavoro


1% a carico del lavoratore, fatta salva la possibilità di aumentare tale percentuale fino ai limiti previsti dal fondo stesso.

8. La società uscente dovrà provvedere alla liquidazione delle spettanze di fine rapporto maturate al 29 febbraio 2020, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ratei di 13[^] e 14[^] mensilità, ferie, ex Festività, TFR, una tantum a titolo di vacanza contrattuale accantonata dal mese di gennaio 2018 al 29 Febbraio 2020 nonché qualsiasi altra competenza maturata e non corrisposta. Nel caso in cui non vengano saldate le suddette competenze nei tempi e nei modi previsti dal CCNL applicato e dalle leggi in materia, e comunque entro e non oltre i 60 giorni dalla data odierna, le OO.SS. al fine di garantire e tutelare i diritti dei lavoratori nei confronti della società uscente, intraprenderanno tutte le iniziative del caso.


Per il Consorzio Evolve



Per la Soc. Coop C.I.S.



Per la Sistemi Integrati srl



Per la Filt CGIL [Signature]

Per la Fit CISL [Signature]

Per la Uiltrasporti UIL [Signature]

La UGL AF [Signature]

Per la S.L.M Fast Confasal [Signature]

Per la Salpas Orsa [Signature]

Le Rsa di appalto _____